



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Del 28 aprile 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E RELATIVE SCADENZE.

Nell'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:15** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Presidente		X
SOGGIA Gabriele	Consigliere	X	
BESSOLO Francesco	Consigliere	X	
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
ORDERO Diego	Consigliere	X	
ZAPPALA' Claudio	Consigliere	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
PISCOPO Diego	Consigliere	X	
ALTIERI Donato	Consigliere	X	
MAROCCO CARENA Paolo Maria	Consigliere		X
MUCI Loredana	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PORCINO Dr. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MIATTO Paolo** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E RELATIVE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti;

VISTO altresì il Decreto Legge n. 228/2021 (cd. Decreto Legge “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la Deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio Bilancio di Previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le Deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 ad oggetto: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e il nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444 del 31/10/2019 ad oggetto: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 57 del 03/03/2020 ad oggetto: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 2 del 27/03/2020 ad oggetto: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459 del 26/10/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n.15 del 18/01/2022 ad oggetto: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ad oggetto: “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei Rifiuti Urbani”, che ha stabilito l'introduzione a partire dal 2024 delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 ad oggetto: “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ad oggetto: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-Bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha previsto l'introduzione a partire dal 2025 di una terza componente perequativa UR3,a quantificata in 6,00 euro/utenza per la copertura dei costi derivanti dall'attribuzione del bonus del 25% sulle bollette TARI 2025;

CONSIDERATO che il Comune di Scarmagno (TO) ha approvato il Bilancio di Previsione 2025- 2027 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Scarmagno (TO) è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito

dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 identificato nel C.C.A. (Consorzio Canavesano Ambiente) il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla Deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale del C.C.A. del 21/04/2022 con la quale sono stati approvati e validati i Piani Economici Finanziari dei Comuni appartenenti al C.C.A. elaborati ai sensi del metodo tariffario MTR-2 Periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale del C.C.A. del 18/04/2024 con la quale è stata approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) ai sensi della Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2024 con la quale si è provveduto alla presa d'atto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) elaborato da COSRAB di Biella (E.T.:C.) ai sensi del metodo tariffario MTR-2 ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

RITENUTO pertanto di procedere alla predisposizione del Piano Tariffario 2025 sulla base dei costi validati relativamente al 2025 dall'Assemblea del CO.S.R.A.B. con la sopracitata Delibera n. 2 del 11/04/2024;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2025 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- ✓ 75,00 % a carico delle utenze domestiche fissa;
- ✓ 25,00 % a carico delle utenze non domestiche fissa;
- ✓ 20,00 % a carico delle utenze domestiche variabile;
- ✓ 80,00 % a carico delle utenze non domestiche variabile;

PRESO ATTO che il PEF TARI 2025 per il Comune di Scarmagno, validato da CO.S.R.A.B. è pari a € 114.230, di cui € 79.646 per costi variabili ed € 34.584 per costi fissi;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra componenti fisse e variabili, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente Deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

RITENUTO, di emettere il Ruolo TARI 2025 con 3 rate alle seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 15 LUGLIO 2025;
- 2^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
- 3^ rata (saldo): 29 DICEMBRE 2025;

RISPETTANDO le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

- il pagamento della 2^a rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^a ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^a rata del 15/07/2025.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa Deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

TENUTO CONTO che il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

ACQUISITO sulla proposta della presente Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 9;

Votanti Astenuti: 0;

Votanti Contrari: 0;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**allegato "A"** della presente Deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ✓ il Tributo Provinciale per la Tutela e la Protezione Ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00 %;
- ✓ le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

✓ la componente perequativa *UR3,a* pari ad € 6,00 ad utenza per anno;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- 1^ rata (acconto): 15 LUGLIO 2025;
- 2^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
- 3^ rata (saldo): 29 DICEMBRE 2025;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 15/07/2025.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso;

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 9;

Votanti Astenuti: 0;

Votanti Contrari: 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to MIATTO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 19/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 19/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28/04/2025

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni